

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|----------------|---|-------|
| Missioni e sostituzioni: | | ALPINI RENATO | 8 |
| RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> | 3 | BARACETTI ARNALDO | 7, 11 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | CORSI UMBERTO, <i>Relatore</i> | 3 |
| Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1939) | 3 | FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 8, 11 |
| RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> | 3, 6, 8, 9, 11 | POLLICE GUIDO | 6 |
| | | REBULLA LUCIANO | 8 |
| | | Votazione segreta: | |
| | | RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> | 11 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento che i deputati Colucci e Patria sono in missione per incarico del loro ufficio. Comunico inoltre che per la seduta odierna i deputati Alinovi, Amadei, Ciofi degli Atti e Matarrese sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Baracetti, Scovacricchi, Gasparotto e Rebullà.

Discussione del disegno di legge: Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 18 luglio 1984.

Comunico che sia la I Commissione affari costituzionali, sia la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

L'onorevole Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Smentendo la facile battuta secondo cui le situazioni provvisorie nel nostro paese sono poi quelle che presentano un più alto tasso di stabilità, dopo circa 12 anni di finanziamento transitorio, il Governo, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, ha presentato il progetto di legge ora in discussione, che ci perviene dopo alcune leggere modifiche introdotte dal Senato, per porre fine al regime provvisorio ed attuare l'atteso coordinamento cui il Governo stesso era stato delegato con l'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il lungo periodo di finanziamenti annuali transitori, basati su percentuali predeterminate di incremento non legate all'effettivo andamento dei gettiti tributari, ha sostanzialmente alterato l'impostazione originaria della finanza regionale, che ha finito per compartecipare solo parzialmente ai notevoli aumenti di entrate tributarie intervenuti a livello nazionale negli ultimi anni.

Se la politica delle entrate rappresenta uno degli elementi fondamentali di qualsiasi manovra governativa, appare evidente come il mancato legame ai suoi risultati, prolungato per anni, abbia finito per creare un effetto di compressione non solo sulla finanza regionale ma sulla capacità della stessa regione Friuli-Venezia Giulia di assolvere completamente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, alla specialità delle sue funzioni e prerogative anche costituzionali.

È, in definitiva, venuta a crearsi una distorsione del positivo rapporto di collaborazione tra i due soggetti - Stato e regione - che era stato immaginato con la riforma tributaria.

Nel lungo periodo transitorio, infatti, la regione Friuli-Venezia Giulia ha assun-

to per lo Stato la veste conflittualmente negativa di centro erogatore di spese le cui pretese ed esigenze dovevano essere limitate al massimo, di insoddisfatto destinatario di risorse piuttosto che di soggetto attivamente interessato al migliore andamento delle entrate.

Di qui l'importanza del provvedimento in esame, con il quale si recuperano una scelta ed un indirizzo meritevoli di attenta considerazione nel momento in cui è vivissimo ed attuale il dibattito sui rapporti tra finanza statale, finanza regionale e finanza locale.

La scelta è rappresentata dalla rinuncia al metodo della « trattativa » conflittuale per assicurarsi, anno per anno, quote di risorse per il proprio funzionamento, metodo che lascia insoddisfatto lo Stato, unico responsabile dell'entrata, così come gli enti destinatari dei trasferimenti, in una spirale di crescente pressione fiscale che ha raggiunto ormai livelli insopportabili per chi le tasse le paga veramente.

L'indirizzo è la collaborazione tra i vari ordinamenti, nel quadro unitario della finanza pubblica, in cui l'interesse comune viene ad essere costituito dalla maggiore efficacia degli strumenti di entrata e, quindi, anche dalla lotta all'evasione fiscale, perché i risultati di tale lotta finirebbero per non essere indifferenti per i bilanci regionali e per quelli delle amministrazioni locali.

L'evasione fiscale, quando raggiunge la intensità e l'estensione denunciati nel nostro paese, può minare le basi stesse dello Stato democratico perché pone in crisi di fiducia proprio quei milioni di cittadini onesti i quali ne rappresentano le stabili fondamenta di consenso e di adesione alle sue regole.

Ed allora è veramente da chiedersi quanto sia utile che regioni ed amministrazioni locali siano sostanzialmente, anche se non formalmente, lasciate in una posizione in cui è più comodo, deresponsabilizzante e politicamente pagante protestare contro l'evasione fiscale e l'esiguità dei fondi concessi annualmente dallo Stato che collaborare perché i fondi assegnati, ancorché insufficienti, possano però

crescere in maniera direttamente proporzionale ai risultati della lotta contro l'evasione stessa.

Sotto questo profilo la linea tracciata dal provvedimento in esame mi pare esemplare. Non è stata assegnata, infatti, alla regione una quota fissa di entrate più o meno soddisfacente in dipendenza del gioco combinato delle proposte governative, delle assenze, degli emendamenti e, in definitiva, delle capacità di pressione incrociate tra Governo, maggioranza e opposizione sul mercato della finanziaria, ma le entrate vengono definite da percentuali di compartecipazione a vari tributi, sicché tanto minore sarà l'evasione fiscale nella regione Friuli-Venezia Giulia, tanto maggiore sarà il gettito che la regione stessa otterrà per assolvere alle sue funzioni.

La regione dunque avrà un interesse reale a collaborare attivamente con gli organi dello Stato per combattere contro l'evasione fiscale ed a realizzare anche un più responsabile uso delle risorse finanziarie per non tartassare oltre misura i propri cittadini, appesantendo le imposizioni.

Il rischio semmai, se questa disciplina non verrà estesa e se gli organi regionali dovessero dimostrarsi troppo diligenti, potrebbe essere quello di assistere ad un fenomeno di emigrazione verso territori di regioni contermini di cittadini non troppo felici di dover dimostrare la loro fedeltà contributiva nei confronti dello Stato.

Obiettivo del provvedimento non è solo quello di dare alla regione un aggiornato ordinamento finanziario, attuando il coordinamento delle entrate tributarie regionali con il nuovo sistema tributario nazionale, ma, opportunamente, di provvedere anche al finanziamento dei maggiori oneri incontrati dalla regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e 18 novembre 1979 e successive disposizioni e agli ulteriori oneri che deriveranno alla regione stessa per le funzioni, in corso di trasferimento, in analogia a quelle attribuite alle regioni a statuto ordinario con

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il riferimento al finanziamento delle funzioni ancora da attribuire è stato oggetto di particolari dubbi e perplessità al Senato, in considerazione dell'anomalia della procedura legata ad un dato incerto, le cui implicazioni finanziarie - su cui la stessa regione ha espresso le proprie riserve - hanno margini di stima eccessivamente ampi.

I colleghi del Senato, tuttavia, considerando che lo stralcio della previsione avrebbe comportato delicati problemi di ridefinizione delle quote finanziarie, con conseguente, ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento, hanno concordemente ritenuto più proficuo superare la difficoltà rappresentando il problema con un ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

Credo che il rilievo non sia infondato. Ritenendo tuttavia che anche questa Commissione non possa non farsi carico dell'urgenza del provvedimento, propongo che, al termine della discussione, ove se ne ravvisi l'opportunità, venga approvato un ordine del giorno di contenuto analogo a quello approvato dal Senato.

Complessivamente il progetto di legge consta di sei articoli, che non presentano particolari difficoltà. Con l'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 49 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, si provvede ad attribuire alla regione i tributi di nuova istituzione (IRPEF, IRPEG ed IVA) in luogo di quelli soppressi, nella percentuale dei quattro decimi del gettito riscosso nell'ambito regionale, con alcune limitazioni chiaramente specificate.

I nuovi tributi sostitutivi di quelli soppressi, già assegnati in quota alla regione medesima, sono quelli indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4, mentre quelli indicati ai numeri 5, 6 e 7 erano già stati devoluti alla regione con l'articolo 49 dello statuto che, appunto, ora viene sostituito. Unici elementi di sostanziale modificazione dei punti 5, 6 e 7, rispetto a quanto accolto nel precedente statuto, sono la scomparsa della compartecipazione al gettito dell'imposta sul gas e l'incremento di cinque de-

cimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

Con l'articolo 2, relativo alla collaborazione della regione per l'accertamento delle imposte erariali sui redditi, viene sostituito il primo comma dell'articolo 53 dello statuto apportandovi alcune modifiche in relazione alla nuova disciplina della materia.

L'articolo 3 specifica analiticamente le norme di cui si intende attuare il coordinamento e i provvedimenti legislativi che hanno trasferito funzioni e maggiori oneri, a cui lo Stato intende provvedere finanziariamente in maniera organicamente definitiva e tale da assicurare al bilancio regionale una congrua certezza di entrate, non più legata alla precarietà delle erogazioni annuali e quindi una migliore e più produttiva pianificazione della spesa.

Con questo articolo si precisa tra l'altro - come già osservato - che i fondi di cui alla presente legge dovranno servire anche per il finanziamento delle funzioni da trasferire - secondo la formula correttamente introdotta al Senato - in analogia alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il primo comma dell'articolo 4 dispone la decorrenza retroattiva degli effetti dei primi tre articoli del provvedimento a far data dal 1° gennaio 1984. Sono successivamente indicate le modalità di conguaglio per le somme eventualmente corrisposte, in modo da evitare duplicazioni.

Mentre per gli articoli 1 e 3 la richiesta retroattività appare chiaramente giustificata, la stessa sembra rilevarsi meno propria in relazione alle modifiche statutarie introdotte con l'articolo 2. Preciso che il terzo comma dello stesso articolo 4 è stato utilmente modificato dal Senato, che, per evitare possibili confusioni interpretative, ha introdotto un riferimento dell'articolo 7, quarto comma, della finanziaria 1984.

Con la norma transitoria dell'articolo 5 il Governo propone di farsi un piccolo sconto, riducendo di un decimo le quote

attribuite alla regione dei proventi IRPEF e compartecipazioni per l'anno 1984 e di mezzo decimo per l'anno 1985. Di conseguenza, l'entrata completa a regime del presente provvedimento inizierà dal 1° gennaio 1986.

L'articolo 6, infine, quantifica gli oneri del provvedimento stesso, indicando i mezzi di copertura finanziaria e la loro modulazione triennale: 380 miliardi per il 1984, 515 miliardi nel 1985, 680 miliardi nel 1986.

Concludendo, nel ricordare che le Commissioni I e V si sono già pronunciate favorevolmente per quanto di competenza, considerata l'estrema urgenza, l'importanza e la sostanziale validità dell'articolato proposto per concorrere al rilancio, su basi finanziarie più solide e certe, delle attività di una regione a cui la stessa collocazione territoriale di confine pone problemi non indifferenti, raccomando l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUIDO POLLICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, debbo intervenire per esprimere il mio parere favorevole al disegno di legge e contemporaneamente per spiegare le ragioni di un emendamento che ho presentato al punto 4) dell'articolo 1.

Delle due regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta e Sardegna) che già hanno ottenuto il coordinamento delle entrate tributarie regionali col nuovo sistema tributario nazionale, la Valle d'Aosta, regione di confine come il Friuli-Venezia Giulia ha, fra l'altro, ricevuto l'attribuzione di nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella relativa all'importazione (vedi articolo 3, punto a) della legge n. 690 del 26 novembre 1981).

A questo precedente si può aggiungere che la provincia autonoma di Trento, che ancora attende la legge definitiva, probabilmente porrà un problema analogo con l'entrata in funzione dell'interporto doganale di Gardolo sulla via del Brennero.

La richiesta di introdurre una percentuale minima (un decimo) dell'IVA relativa all'importazione anche per le entrate spettanti al Friuli-Venezia Giulia è una richiesta di principio legata alla collocazione geografica della regione, marginale rispetto ai flussi economici italiani e maggiormente legata allo sviluppo dei rapporti internazionali anche nel campo economico.

La regione ha modellato parte della sua attività e della sua immagine proprio quale funzione di « regione-ponte » con l'est ed il nord europeo, pagando un insieme di costi di carattere territoriale, ambientale e sociale che configurano una sorta di « servitù civili » conseguenti, attuali e future: strutture autostradali (in costruzione) di collegamento per il porto di Trieste (primo in Italia per il trasporto estero per estero) a carico del Carso; costruzione dell'autostrada fino a Tarvisio, con sostanziale soffocamento di una piccola « economia di transito » sulla strada statale Pontebbana ed ulteriore emarginazione di alcune aree montane (Val Canale e Canal del Ferro); costruzione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli (fra i maggiori in Italia) nella Bassa Friulana con pesanti ed irrisolti problemi ambientali legati al reperimento degli inerti necessari nella zona circostante che è di risorgiva (falda superficiale); metanodotti ed altre infrastrutture di trasporto che tolgono terreni all'agricoltura e provocano limitazioni d'uso di varia natura.

Si tratta di un insieme di servitù che non possono essere considerate come puramente dovute dalla regione alla collettività nazionale, che sono state per altro anche coscientemente volute per dare alla regione una funzione di apertura economica, di rapporto internazionale, di base anche per una più generale politica di pace e di convivenza con diversi sistemi economici e che sono condizionanti rispetto alla possibilità di microeconomie locali relativamente autonome.

Si pone, quindi, con l'emendamento proposto, non solo e non tanto un problema di compensazioni ma anche un problema di riconoscimento di una speciale e specifica funzione della regione, di sti-

molo a perseguire una politica di apertura, fornendo anche con questa specifica forma di entrata quei mezzi finanziari i quali, dando concretezza all'autonomia locale — con ritardo rispetto alla riforma tributaria del 1971 —, possono permettere riequilibri necessari a consolidare le scelte di « regione-ponte » senza gravi conseguenze territoriali, ambientali e sociali.

ARNALDO BARACETTI. Desidero fare rilevare i gravi ritardi — non solo da parte del Governo ma anche da parte della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia — nel pervenire a questo provvedimento, che normalizza la situazione delle entrate finanziarie della regione.

L'anno scorso il Governo presentò un disegno di legge di adeguamento delle entrate regionali della Sardegna. Altrettanto avrebbe dovuto fare per il Friuli-Venezia Giulia, anche a seguito di un preciso impegno che aveva assunto di fronte al Parlamento; ma, in realtà, non fece alcunché per tale regione.

La risposta del Governo alle critiche rivoltegli dall'opposizione comunista fu che la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia non si era data da fare gran che. Di qui la responsabilità anche della giunta regionale.

Se, dunque, siamo giunti a questo punto — nonostante tutto quanto ho testé ricordato — lo si deve all'iniziativa dei gruppi parlamentari: in primo luogo, di quello comunista, ed anche di quello della democrazia cristiana, di quello socialista e di quelli degli altri partiti democratici, i quali imposero, l'anno scorso, che nel quadro della legge di adeguamento delle entrate della Sardegna vi fosse almeno un articolo che anticipasse al Friuli-Venezia Giulia la somma di 200 miliardi per il 1983, con l'impegno formale del Governo e della giunta regionale friulana a giungere alla definizione di questo disegno di legge.

Nel provvedimento in discussione non è ancora definita — è doveroso farlo osservare — la congruità delle percentuali che saranno percepite dalla regione Friuli-Venezia Giulia in rapporto alle deleghe

dello Stato alla regione stessa. Di tale mancata definizione sono responsabili il Governo e la stessa regione Friuli-Venezia Giulia attraverso il comitato misto paritetico per l'attuazione delle norme della regione, che è fermo nei suoi lavori da un anno e mezzo a questa parte perché la rappresentanza della regione non si è attivata con la presentazione di proposte (questo è un dato molto recente, acquisito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ritengo che tale problema debba essere risolto non solo con l'assunzione da parte del Governo dell'impegno che il gruppo comunista chiede attraverso un ordine del giorno che si accinge a presentare insieme ad altri sottoscrittori, bensì anche mettendo « a pieno regime » sin dal 1984 le entrate della regione, che, invece, il Governo vorrebbe, con questo disegno di legge, rinviare al 1986.

In conclusione, il gruppo comunista auspica che la regione Friuli-Venezia Giulia possa utilizzare in maniera autonoma e sovrana ed in base ai poteri statutari queste ulteriori provvidenze dello Stato, evitando ogni dispersione « a pioggia » dei finanziamenti e facendo sì che tali maggiori entrate, fino al 1986, siano utilizzate, come quelle trasferite dallo Stato con la legge n. 828 del 1982, per il riequilibrio complessivo della regione Friuli-Venezia Giulia con il metodo della programmazione, attraverso il finanziamento di progetti di risanamento, sviluppo ed investimento nel settore delle attività industriali, che conoscono momenti positivi, ma anche momenti negativi (soprattutto nell'area giuliana ed in quella più strettamente confinaria delle province di Trieste e di Gorizia).

Infine, desidero anticipare la dichiarazione di astensione del gruppo comunista dalla votazione sull'emendamento Pollice 1. 1, non per una posizione contraria a tale emendamento ma perché esso è stato presentato evidentemente tardi ed il suo eventuale accoglimento potrebbe dare luogo a problemi di rinvio di questa discussione e di « palleggio » del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Certo, saremmo

mo stati più contenti se tale emendamento fosse stato inserito in tempo e se il Senato avesse garantito l'avvio « a pieno regime » fin dal 1984 di questo disegno di legge, sul quale il gruppo comunista esprimerà voto favorevole.

LUCIANO REBULLA. Non desidero entrare nel merito delle considerazioni — anche di quelle generiche — fatte dal collega Baracetti, sulle quali bisognerebbe svolgere un dibattito molto ampio piuttosto che una semplice dichiarazione come quella che mi accingo a fare.

Al di là delle polemiche sui ritardi, ritengo che sia importante essere arrivati a conseguire un risultato positivo per la nostra regione, che supera un'impostazione finanziaria provvisoria e dà alla finanza della regione Friuli-Venezia Giulia una configurazione più vicina a quella disegnata nel suo statuto.

È vero che sono ancora da compiere dei passi in avanti. A tale proposito, desidero dichiarare che il gruppo della democrazia cristiana concorda pienamente sull'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Baracetti e recante anche la mia firma.

Sono convinto che la regione Friuli-Venezia Giulia continuerà, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove norme finanziarie, ad amministrare bene i fondi pubblici, così come ha dimostrato nel corso della ricostruzione dopo il terremoto e, più in generale, nel corso di tutti questi anni di autonomia speciale.

Si tratta ancora di ridefinire la specialità della regione Friuli-Venezia Giulia, in qualche modo venuta meno proprio per l'attuazione del decreto presidenziale numero 616 nei confronti delle altre regioni; la specialità che originariamente i costituenti hanno voluto.

È un discorso questo che dovrà essere affrontato con maggiore serenità. La positività del provvedimento al nostro esame è proprio quella di chiudere una situazione di provvisorietà, che è andata avanti per troppo tempo.

RENATO ALPINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale, signor presidente e onorevoli colleghi, si pronuncia in senso favorevole al provvedimento anche perché, senza parlare di priorità nell'invocarlo, è sufficiente ricordare che il gruppo regionale dello stesso partito ha approvato la proposta e ha insistito perché si desse un assetto alla nuova situazione.

Sono contrario invece all'emendamento del collega Pollice: pur trovandolo giusto, una eventuale modifica al provvedimento ne farebbe differire l'esecutività in quanto dovrebbe tornare al Senato, che non potrebbe approvarlo certamente prima delle ferie estive.

In definitiva, il gruppo del MSI-destra nazionale preannuncia il proprio voto favorevole al provvedimento affinché la regione Friuli-Venezia Giulia possa finalmente avere un assetto finanziario definitivo, in modo di adempiere a tutti gli impegni finanziari che la assillano da anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, prendo la parola in sede di replica solo per ringraziare il relatore e gli onorevoli deputati intervenuti e per sottolineare le affermazioni contenute nell'esposizione introduttiva e anche negli interventi in relazione ad un provvedimento che, come è stato detto, costituisce un salto di qualità perché passa da una regolamentazione provvisoria e mutevole ad una regolamentazione a carattere definitivo.

Il significato di questo provvedimento non è, per altro, solo qualitativo, ma anche quantitativo. Anche l'onorevole Baracetti mi pare abbia ricordato che con tale provvedimento vengono assegnate nuove e consistenti risorse finanziarie alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Concordo circa la necessità che l'iter possa concludersi tempestivamente e definitivamente, dopo l'esame del Senato, in questa sede e che il provvedimento diventi così operativo.

Debbo aggiungere che, pur avendo tenuto conto il Ministero del tesoro nella formulazione della normativa, che è avvenuta assieme alla regione, dei compiti nuovi assegnati alla stessa per quanto riguarda le disponibilità finanziarie, il Governo è disponibile ad accettare l'ordine del giorno che è stato presentato da vari gruppi come raccomandazione.

Non è possibile, invece, accogliere lo emendamento Pollice per un duplice ordine di motivi: innanzitutto, come è stato da tutti ricordato, l'approvazione di tale emendamento comporterebbe il riesame da parte del Senato, con un allungamento notevole dell'*iter*; in secondo luogo, l'emendamento in questione solo per l'anno 1984 comporterebbe un onere aggiuntivo a carico dello Stato di circa 110 miliardi, ma non prevede forme di copertura a tutela della finanza statale. Mi trovo in definitiva nella impossibilità, soprattutto per questo secondo ordine di motivi, di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

ed all'articolo 25-*bis* aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti ».

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'articolo 1, punto 4), le parole: « esclusa quella relativa all'importazione » con le altre: « ed un decimo di quella relativa all'importazione ».

Avverto che tale emendamento comporta conseguenze finanziarie e pertanto, qualora fosse approvato in linea di principio, dovremmo sospendere l'esame del provvedimento per inviare il testo dell'emendamento stesso alla V Commissione bilancio, per il parere di competenza.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Pollice, cui si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 53 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dai seguenti:

«La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tale fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute».

(È approvato).

ART. 3.

La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, in sostituzione delle entrate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in analogia alla legge 22

luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Dal computo delle somme spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1984.

Le somme comunque corrisposte alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, quarto comma, della stessa legge, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1984, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione medesima con la presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Per i soli esercizi finanziari 1984 e 1985 le quote attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dei numeri 1 e 3, di cui al precedente articolo 1 vengono ridotte a 3 decimi per l'anno 1984 ed a 3,5 decimi per l'anno 1985.

(È approvato).

ART. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 380 miliardi per l'anno 1984, 515 miliardi per l'anno 1985 e 680 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per il 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appottrare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Baracetti, Coloni, Rebullà, Gasparotto e Scovacricchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera,

nell'approvare le norme per il coordinamento della finanza della Regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria;

considerato che nel provvedimento stesso si provvede al finanziamento anche degli oneri per le funzioni ancora da trasferire alla Regione, per analogia a quanto disposto dalla legge 22 luglio 1975, n. 382;

considerando ancora che tali funzioni non sono state finora definite e che pertanto non è possibile un giudizio di congruità e di adeguatezza del previsto finanziamento,

impegna il Governo

ad accertare, d'intesa con la Regione ed in sede di emanazione delle norme di attuazione, l'effettiva entità degli oneri finanziari per le funzioni che saranno trasferite e ad assegnare eventualmente alla Regione i mezzi finanziari per i quali non vi fosse sufficiente ed adeguata copertura nel provvedimento di cui trattasi.

(0/1939/1/6)

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ribadisco di accoglie-

re l'ordine del giorno come raccomandazione.

ARNALDO BARACETTI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1939):

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli . . . | 24 |
| Voti contrari | — |

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Alpini, Auleta, Baracetti, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Corsi, D'Aimmo, Dardini, Fiori, Gasparotto, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Pierino, Rebullà, Ruffolo, Sarti Armando, Scovacricchi, Triva, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
